



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



GLI EFFETTI SUL PROCESSO TRIBUTARIO DEL NUOVO GIUDIZIO DI CASSAZIONE

**LA RILEVANZA NELLE LITI FISCALI DELLA RIFORMA
CARTABIA: DAL RINVIO PREGIUDIZIALE IN
CASSAZIONE ALLA CHIAREZZA E SINTETICITÀ
DEGLI ATTI**

Avv. Angelo Voza

17 ottobre 2023

Gli effetti sul processo tributario del nuovo giudizio di Cassazione



La riforma del processo civile ha un impatto rilevante sulle liti fiscali in relazione al giudizio di cassazione, profondamente rinnovato. Le novità più importanti riguardano la nuova disciplina sul contenuto del ricorso per cassazione puntando su “sinteticità” e “chiarezza” e il rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di merito.

Ratio della riforma del giudizio di cassazione



Alla base della riforma c'è la consapevolezza del fatto che una Suprema Corte, destinata ad assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge”, non possa garantire la qualità del giudizio di legittimità a fronte della quantità abnorme di provvedimenti continuamente chiesti alla Corte di cassazione.

Soluzioni alla crisi del giudizio di cassazione



La soluzione è stata individuata in un rito più snello grazie all'evoluzione digitale e, soprattutto, attraverso il tentativo di contenere la domanda di giustizia, da un lato, scoraggiando gli eccessi di ricorso al giudice di legittimità e, dall'altro, offrendo risposte tempestive, idonee ad offrire una tendenziale certezza delle soluzioni.

Novità nel contenuto del ricorso

In linea con la generale previsione introdotta nell'art. 121 cpc dalla Riforma Cartabia (*"Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico"*), la riforma modifica la disciplina sul contenuto del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), previsto a pena di inammissibilità, ispirandosi alla giurisprudenza consolidata sulla necessaria **chiarezza e sinteticità** delle difese.

Tanto i fatti processuali che i motivi devono essere esposti con attenta sintesi e particolare cura per la chiarezza espositiva, in modo che tutte le ragioni a fondamento dell'impugnazione risultino esplicitate chiaramente e sorrette dall'esposizione, ragionata e critica, del contenuto di atti processuali.

Segue: Novità nel contenuto del ricorso

In particolare, l'intervento normativo incide sui n. 3, 4 e 6 dell'**art. 366 c.p.c.**, prevedendo che a pena di inammissibilità:

- l'esposizione sommaria dei fatti di causa è sostituita dalla **chiara esposizione dei fatti** della causa **essenziali** alla illustrazione dei motivi di ricorso;
- l'illustrazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione è sostituita dalla **chiara e sintetica esposizione dei motivi** per i quali si chiede la cassazione;
- alla specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda è sostituita la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli **atti processuali** e dei **documenti** sui quali il motivo si fonda, illustrando il **contenuto rilevante** degli stessi.

Segue: Novità nel contenuto del ricorso

Il requisito della **chiarezza** è riferito al *modus* della narrazione dei fatti, che devono risultare univocamente intellegibili, senza contenere parti oscure.

Il requisito di **essenzialità**, invece, attiene al *quantum* dei fatti, essendo necessario che il ricorso esponga solo i fatti ancora rilevanti per il giudizio di cassazione, indispensabili alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato

Esposizione ragionata e critica del contenuto degli atti processuali richiamati

La novella legislativa conferma la giurisprudenza sulla **inammissibilità dei ricorsi “assemblati”**, che riproducono integralmente gli atti processuali dei gradi di merito senza una rielaborazione critica che colga il contenuto essenziale ai fini del giudizio di cassazione: selezione di ciò che è rilevante, con **eliminazione “del troppo e del vano”**.

«Nell'adire la Corte Suprema occorre offrire ai giudici il *"distillato"* dell'intera vicenda giudiziaria» (Cass. Sez. Trib. n. 15180/2010).



Conseguenze del ricorso contorto e prolisso

In adesione alla recente giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che **l'inosservanza** dei doveri di **chiarezza** e **sinteticità** espositiva possa condurre all'**inammissibilità** dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione talmente oscura e lacunosa dei fatti di causa da **pregiudicare l'intelligibilità** delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Solo ove sia eccessivamente complesso ricavare quegli stessi dati da altre parti del ricorso e purché non sia necessaria, a tal fine, un'opera di estrapolazione, sempre vietata alla Corte a tutela della sua equidistanza dalle parti.



Sintesi e chiarezza nel ricorso ammissibile

La **mancaanza di chiarezza** dell'atto può determinarne l'inammissibilità soltanto qualora sia tale da rendere assolutamente **incerto** il ***petitum*** o la ***causa petendi***.



La **mancaanza di sinteticità** può essere rilevante, ai fini della ammissibilità del ricorso, soltanto quando la **prolissità** del testo sia tale da **impedirne concretamente la comprensione**.



Interpretazione equilibrata di chiarezza e sinteticità

Si tratta di **criteri di valutazione troppo discrezionali**, che potrebbero dar luogo ad una giurisprudenza propensa a soluzioni talmente rigorose da **impedire di fatto l'accesso al giudizio di legittimità**.

Siccome la certezza del diritto in ambito processuale presuppone che i **requisiti di ammissibilità dell'azione giudiziaria** siano pacificamente noti alle parti, è opportuno che la Cassazione si pronunci al più presto per fornire una interpretazione equilibrata dei principi di chiarezza e sinteticità nel rito novellato.



Cautela soprattutto nei giudizi tributari

C'è una differenza fondamentale fra il **processo tributario** ed i giudizi civili: il primo è un **processo di impugnazione**, in cui il termine breve per impugnare l'atto impositivo consente al contribuente di instaurare un unico giudizio per far valere il proprio diritto; invece, nei **giudizi civili**, in generale si tratta di **accertare** in sede giudiziaria un **rapporto giuridico**, con la possibilità di reiterare l'azione giudiziaria.

Nel processo tributario, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione, si forma il **giudicato** sulla sentenza impugnata senza la possibilità di instaurare un nuovo giudizio sulla medesima pretesa fiscale. Con la conseguenza di avere una **pretesa fiscale definitiva** magari senza che ci sia mai stato un sindacato di "merito" sulla sua fondatezza.

RINVIO PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVO

L'innovazione del rinvio pregiudiziale (art. 363-*bis* c.p.c.) consente al giudice di merito, quando deve decidere una **questione di diritto** sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporla direttamente alla **Corte di Cassazione**.

È una nuova fattispecie di rinvio pregiudiziale, che si aggiunge a quelle di costituzionalità e di conformità al diritto UE: **strumento di accelerazione** dei tempi dell'intervento regolatore della Corte nomofilattica.

In considerazione del generale rinvio alle norme disciplinanti il rito civile nel processo tributario (ex art. 1 del D.lgs. n. 546/1992), il rinvio pregiudiziale può essere disposto anche dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado.

Presupposti del rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale, disposto dal giudice con ordinanza all'esito del contraddittorio tra le parti, deve riguardare la risoluzione di una **questione esclusivamente di diritto** (comprese quelle sulle norme processuali), caratterizzata dal fatto di:



- 1) essere **necessaria** alla definizione anche parziale del giudizio e **non ancora risolta** dalla Corte di cassazione;
- 2) presentare **gravi difficoltà interpretative**;
- 3) essere suscettibile di porsi in **numerosi giudizi**.

Segue: presupposti del rinvio pregiudiziale

Quanto alla **natura inedita**, probabilmente sarà ritenuta sufficiente anche una sola sentenza già pronunciata sulla stessa questione per impedire il rinvio pregiudiziale. D'altra parte, se c'è un settore dell'ordinamento caratterizzato dalla continua produzione di nuove norme è proprio quello tributario.

Il requisito della presenza di “**gravi difficoltà interpretative**” comporta che l'ordinanza di rinvio debba contenere la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili e, quindi, di almeno due alternative ermeneutiche sostenibili.

Ai fini della **potenziale diffusione di contenziosi analoghi**, si possono escludere le fattispecie connotate da spiccata peculiarità ed includere, invece, quelle potenzialmente seriali (la giurisdizione tributaria è caratterizzata da filoni ripetitivi).

Ammissibilità rinvio pregiudiziale → esclusione sanzioni tributarie

Si può ipotizzare una possibile equiparazione delle “**gravi difficoltà interpretative**” previste ai fini del rinvio pregiudiziale alle “**obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria**” che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, **esclude l’irrogazione delle sanzioni.**

Il superamento del vaglio di ammissibilità da parte del Primo Presidente, a prescindere dall’esito della questione pregiudiziale dinanzi alla Sezione tributaria, potrebbe allora **certificare la natura “obiettiva” delle condizioni di incertezza interpretativa,** necessaria quale esimente per le sanzioni amministrative.

Procedimento dinanzi alla Corte di cassazione

L'ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale viene pubblicata sul sito istituzionale della Corte e viene istruita dal **Primo Presidente**, al quale viene devoluta una **propria funzione giurisdizionale**: vaglia l'ammissibilità della questione e, se non decreta l'inammissibilità, l'assegna per l'enunciazione del principio di diritto alle Sez. Un. (per questioni sulla giurisdizione oppure di particolare importanza) o alla Sezione semplice



Corte Suprema di Cassazione

Normativa, sentenze e novità dalla Corte

La corte

Ultime dalla corte

Settore Internazionale

Come fare per

Altri servizi

Homepage / Ultime dalla corte / Le ultime sentenze, ordinanze e questioni / Civile



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Prima ordinanza di rinvio di CGT

MEF - CGTPIACENZA - Prot. 5179 del 10/08/2023 - U

Il Relatore
ANTONINO FAZIO

Il Presidente
GIANLUIGI MORLINI



Ordinanza n.60/2023
Depositata il 09/08/2023
Il Segretario
GIAMPIERO NIGRO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 17/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente
FAZIO ANTONINO, Relatore
SONZINI MAURO, Giudice

«Voglia l'On. Corte adita chiarire se sia la Provincia ovvero l'Agenzia delle Dogane ad essere legittimata passiva rispetto alla richiesta del venditore-fornitore di energia elettrica di rimborso delle somme restituite al consumatore ed indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Primo decreto del Primo Presidente

«*Il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della difficoltà interpretativa grave in ordine alla questione di diritto (...). Lo stesso giudice rimettente ha infatti esposto, con approfondite argomentazioni, varie opzioni ermeneutiche che consentono di giungere, senza soverchie difficoltà, ad una soluzione*».



Numero di raccolta generale 26598/2023

Data pubblicazione 14/09/2023

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione in materia di contratto di affitto di azienda, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata in data 26 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

L'efficacia del principio di diritto in sede pregiudiziale



Il nuovo istituto prevede la **vincolatività della decisione** della Corte di cassazione per i giudici e le parti presenti nel giudizio a quo: infatti, nell'ultimo comma dell'art. 363-bis c.p.c. si legge che ***“il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione”***.

Principio efficace anche negli altri giudizi?

D'altronde, il principio di diritto enunciato in via pregiudiziale, pur non essendo formalmente vincolante in altri giudizi, sicuramente ha un importante **valore di precedente** nella formazione della giurisprudenza, in conseguenza della **tendenziale uniformità della giurisprudenza** ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. (per cui il ricorso per cassazione è inammissibile se non offre elementi per mutare la giurisprudenza della Corte di cassazione cui è conforme la sentenza impugnata).

In questo modo, con il rinvio pregiudiziale, la riforma si pone l'obiettivo di restituire alla Corte di Cassazione il ruolo di garante della **nomofilachia**, svilito negli ultimi anni dalla eccessiva produzione giurisprudenziale.



ANGELO VOZZA

Avvocato cassazionista

Tax Litigation

a.vozza@adacta.it



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O